



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 123
Data di registrazione 12/06/2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTI VIABILI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “42° RIEVOCAZIONE STORICA 1000 MIGLIA” IL GIORNO SABATO 15 GIUGNO 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATA la necessità di istituire provvedimenti nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	1000 MIGLIA SRL Via E.Ferrari 4/6 25134 BRESCIA	Protocollo	11699/ 2024	Data	12.06.2024
Località	TERRITORIO DEL COMUNE DI SALO' NELLE VIE/LOCALITA' SOTTO INDICATE				
Periodo orario di validità	IL GIORNO 15/06/2024 DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 16:30 E COMUNQUE FINO AL PASSAGGIO DELL'ULTIMO VEICOLO				
Motivo	“42° RIEVOCAZIONE STORICA 1000 MIGLIA”				

VISTI il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

PRESO ATTO dell'art. 34 del Regolamento di organizzazione del Comune di Salò adottato con D.G.M. n. 450 in data 01.12.1998;

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

L'istituzione dei seguenti provvedimenti viabili nella giornata del 15/06/2024:

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 16:00 E COMUNQUE FINO AL PASSAGGIO DELL'ULTIMO VEICOLO NELLE VIE SOTTO ELENCAATE:**
 - **VIA LUNGOLAGO ZANARDELLI**
 - **VIA GIUSEPPE GARIBALDI**

- **CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 16:30 E COMUNQUE FINO AL PASSAGGIO DELL'ULTIMO VEICOLO NELLE VIE SOTTO ELENCAATE:**
 - **VIA ZETTE**
 - **LUNGOLAGO ZANARDELLI**
 - **VICOLO SAN GIOVANNI**
 - **VICOLO TRE CORONE**
 - **VICOLO SAN CARLO**
 - **VIA NAPOLEONE**
 - **PIAZZA ZANARDELLI**
 - **VICOLO DEL BENACO**
 - **VICOLO CONFORTI**
 - **PIAZZA VITTORIA**
 - **VIA DUOMO**
 - **VICOLO DEL RIO**
 - **PIAZZA CARMINE**
 - **VIA FANTONI**
 - **VICOLO MAZZOLENI**
 - **VICOLO CAMPANILE**
 - **VIA GIOACHINO SCAINO**
 - **VIA RAGAZZI DEL 99**
 - **VICOLO SANT'ANTONIO**
 - **LARGO PIRLO**
 - **VIA BUTTURINI**
 - **VICOLO SANTA GIUSTINA**
 - **VIA SAN CARLO**
 - **VICOLO TOMACELLI**
 - **VICOLO ORATORIO**
 - **VIA CALSONE**
 - **PIAZZA ANGELO ZANELLI**

- **PORTA DELLA FOSSA (TORRE DELL'OROLOGIO)**

-

All'UTC è fatto obbligo di:

- 1) Collocare idonea segnaletica stradale nelle zone con segnaletica di divieto di sosta almeno 48H prima dell'inizio della manifestazione e ove si svolgerà la manifestazione, in osservanza alle disposizioni del D.Lgs n. 285/92 e del Regolamento di Esecuzione.
- 2) Garantire il transito a tutti i mezzi di soccorso.

Alla Società organizzatrice della manifestazione è fatto obbligo di :

- 1) Stipulare idonea polizza Responsabilità Civile per ogni danno o incidente che ne possa derivare dalla manifestazione.
- 2) Ogni incombenza ed onere relativo al rispetto delle norme della presente ordinanza è a carico della società organizzatrice della manifestazione.
- 3) Dovrà essere prestata la massima attenzione per la sicurezza e l'incolumità dei pedoni e di tutti gli utenti che transiteranno nella zona.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada sono incaricati alla vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e sue m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. Oppure, in alternativa all'anzidetto rimedio, motivato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (centoventi giorni dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 novembre 1974, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Funzionario Responsabile Area Vigilanza Comandante Commissario Capo Coordinatore di Polizia Locale Cav. Uff. Stefano Traverso.

In caso di violazione alla presente disposizione trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla residenza municipale

-

Il responsabile del servizio
TRAVERSO STEFANO / INFOCAMERE
S.C.P.A.